



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 9 - SERVIZI TERRITORIALI, GOVERNACE DELLE FRAGILITA' E DELLE
DIPENDENZE**

Assunto il 18/03/2019

Numero Registro Dipartimento: 129

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3462 del 19/03/2019

**OGGETTO: LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 E SS. MM. ED II. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
INTEGRATIVA SPECIALE TRIENNIO 2012/2014 , SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO N. 293/2011-
BENEFICIARI ASCRITTI ALLA 3^A CATEGORIA .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE :

- la L. n. 210/92 e ss. mm. ed ii. prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:

a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria, per motivi di lavoro;

b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);

c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L. n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;

d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell' HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;

- il beneficio economico spettante, cumulabile con ogni altro reddito, è composto oltre che dall'importo determinato dalla Tabella A allegata al D.P.R n. 834/81, il cui ammontare dipende dall'iscrizione tabellare alla categoria di appartenenza, dalla 1^a all' 8^a (rivalutato annualmente in base al tasso d'inflazione programmato) da un importo , corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/59, rivalutata a far data dal 01.01.2012, a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 e di quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 03.09.2013;

- dal 01.01.2012 tutti gli indennizzi erogati, sono stati oggetto di rivalutazione annuale al tasso d'inflazione programmato, quantificata su entrambe le componenti dell'indennizzo, per l' arretrato maturato (sia dai titolari del vitalizio bimestrale posticipato, che dagli eredi dei de-cuius);

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le Regioni , per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , è stato approvato il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), da destinare in proporzione al 70% per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed al 30% per le anticipazioni relative agli arretrati della rivalutazione dell'I.I.S. fino al 31.12.2011;

- con Decreto dirigenziale n. 14221 del 21.11.2016 il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha provveduto ad erogare il 50% degli arretrati dell'I.I.S. agli aventi diritto iscritti alla 3^a categoria fino al 31-12-2011;

- con Decreto dirigenziale n. 8106 del 21.07.2017 il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha provveduto ad erogare il saldo degli arretrati dell'I.I.S. agli aventi diritto iscritti alla 3^a categoria, sempre calcolati fino al 31-12-2011;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti

danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

CONSIDERATO che in attuazione della Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui trattasi, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all'obbligo di effettuare la verifica indicata all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973;

VISTI i decreti dirigenziali, con i quali sono stati inseriti nei ruoli regionali ed ascritti alla categoria di appartenenza gli aventi diritto secondo quanto rilevato da ciascun verbale della Commissione Medica Ospedaliera ed è stato determinato l'importo del rateo bimestrale da liquidare a favore di ciascun beneficiario, depositati agli atti dell'ufficio;

VISTO l'elenco dei beneficiari, redatto dall'ufficio preposto all'istruttoria a seguito di verifica della documentazione in atti, afferente alla 3^ categoria, allegato al presente atto, che comporta una spesa complessiva pari a € **41.618,10**;

PRESO ATTO che gli elenchi dei beneficiari, dalla 1^ alla 8^ categoria, riportano in calce i nominativi per i quali si è proceduto a liquidare importi diversi, giustificati dalle diverse decorrenze con le annotazioni a fianco di ciascuno esplicitate;

DATO ATTO che l'elenco sopra indicato esclude tutti coloro che hanno azionato il loro diritto mediante procedure esecutive, coloro che abbiano già ottenuto il pagamento a seguito di sentenze di condanna nei confronti del Ministero della Salute, nonché i trasferiti in altre regioni per i quali sarà necessario provvedere con separati provvedimenti di liquidazione;

DATO ATTO, altresì, che per i beneficiari deceduti, la rivalutazione sarà liquidata agli eredi con successivo provvedimento;

RITENUTO di dover procedere al pagamento necessario e, conseguenzialmente, notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute per l'opportuna presa d'atto, riservandosi di operare una trattenuta sui ratei bimestrali, ove mai dovessero verificarsi duplicazioni di pagamento;

DATO ATTO che, successivamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico erogato dalla Regione Calabria in favore degli indennizzati, è stato aggiornato dell'Indennità Integrativa Speciale, a far data dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'impegno di spesa registrato al n. 7782 del 21.12.2017, assunto con decreto dirigenziale n. 14877 del 21.12.2017 per l'erogazione dei suddetti benefici;

VISTA la proposta di liquidazione **n. 1998 del 19.02.2019** generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DATO ATTO che il capitolo U0421210101 del bilancio regionale rubricato:” Spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31.03.1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L. 25.02.1992, n. 210)” , gestione residui annualità 2017, presenta la necessaria capienza;

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 57 D. Lgs. 118/2011 “Liquidazione della spesa”;

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTE:

- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i. ;

- la L.R. n. 34/ 2002 e s.m.i. ;

-L.R. del 21.12.2018, n. 47: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021*”;

- la L.R. del 21.12.2018, n. 48: “*Legge di stabilità regionale 2019*”.

VISTA la circolare n. 22/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esclude dall’obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti beneficiari della L. n. 210/92;

VISTA, altresì, la circolare n. 13/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esclude dall’obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso;

VISTO che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTO che l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: ”Modifiche ed integrazioni all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: ”Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’Accordo dell’08 agosto 2001” (Repertorio atti n. 1285)” prevede che “l’Ente erogatore provvede ad accertare periodicamente, presso gli Uffici Comunali competenti l’esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex l.210/92”, l’Ufficio competente ha effettuato il controllo dell’esistenza in vita di ciascun beneficiario con rilevazione del dato presso il rispettivo Comune di residenza, anche sulla base delle dichiarazioni di esistenza in vita presentate dagli interessati, depositati agli atti del Settore, attraverso apposita richiesta inoltrata per PEC ai Comuni;

VISTI:

- l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all’ufficio preposto all’istruttoria;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 “ Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della regione Calabria a soggetto esterno dell’amministrazione regionale, pubblicato sul sito Web istituzionale in data 15.06.2018 –individuazione dott. Antonio Belcastro ”;

- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “ Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 “approvazione nuova struttura organizzativa della G. R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della struttura organizzativa della giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 192 del 31.05.2016, avente per oggetto: Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – anticipazione efficacia della nuova struttura organizzativa dipartimentale approvata con D.G.R. con n. 541/15;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 13/6/2016 avente per oggetto: misure volte a garantire la continuità amministrativa presso la giunta della Regione Calabria nelle more del completamento delle procedure di cui alla D.G.R. n.541/2015;
- il Decreto del Dirigente Generale n.106 del 15.01.2016 di attuazione alla sopra citata deliberazione di approvazione della nuova struttura organizzativa di questo dipartimento;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 , avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ed ii.;
- l’ordine di servizio, prot. n.75479 del 01.03.2018, con il quale si è disposto la responsabilità di procedimento relativa alle attività di “Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del 25.02.1992, per quanto non di competenza delle ASP”, alla dott.ssa Elisa Mannucci;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

di liquidare in favore dei beneficiari, la cui infermità è ascritta alla 3^a **categoria** della tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981, la rivalutazione dell’Indennità Integrativa Speciale, per come indicato nell’elenco allegato al presente atto , per un importo pari ad **€ 41.618,10**;

di imputare la spesa sul capitolo U0421210101 rubricato “Spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) del bilancio regionale gestione residui annualità 2017, giusto impegno di spesa registrato al n. 7782/2017 assunto con Decreto dirigenziale n. 14877 del 21/12/2017;

di demandare al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio, l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui al citato elenco, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione **n. 1998 del 19.02.2019**, redatta dall’Ufficio preposto all’istruttoria;

di notificare il presente atto al Ministero della Salute per opportuna conoscenza e ai fini dei controlli incrociati sui Beneficiari per evitare duplicazioni di pagamento;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Presidenza - Segreteria della Giunta Regionale - ed alla Ragioneria Generale della Regione Calabria;

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C e sulla rete intranet privo della scheda di liquidazione e degli elenchi nominativi degli aventi diritto allegati, ex D. Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii.;

di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 del presente provvedimento, privo dei relativi allegati ai sensi dell'Art. 26, comma 4 del D.lgs n. 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MANNUCCI ELISA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BELCASTRO ANTONIO

(con firma digitale)